



Comune di RUFINA

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 21.12.1998 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.02.2000. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.02.2007 esecutiva ed emanato con Provvedimento Sindacale n. 09 del 09.03.2007 pubblicato all'Albo Pretorio dal 09.03.2007 al 24.03.2007 e ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 30.01.2008 esecutiva ed emanato con Provvedimento Sindacale n° .11 del 21.02.2008 pubblicato all'Albo Pretorio dal 22.02.2008 al 08.03.2008. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 11.02.2009 esecutiva ed emanato con Provvedimento Sindacale n. 05 del 03.03.2009 pubblicato all'Albo Pretorio dal 03.03.2009 al 18.03.2009 . Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.07.2013 esecutiva ed emanato con Provvedimento Sindacale n. 10 del 30.08.2013

Indice

OGGETTO E FINALITA'	articolo 1
DEFINIZIONE DI ENTRATE	articolo 2
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	articolo 3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	articolo 4
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	articolo 5
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	articolo 6
RESPONSABILE DELLE ENTRATE	articolo 7
MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	articolo 8
SCADENZE DI PAGAMENTO	articolo 9
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	articolo 10
SANZIONI TRIBUTARIE	articolo 11
COMPENSAZIONI	articolo 12
IMPORTI MINIMI	articolo 13
ATTIVITA DI VERIFICA E DI CONTROLLO	articolo 14
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	articolo 15

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 15/12/1997 n. 446 ed in osservanza dei principi contenuti nella legge 27/07/2000 n. 212 recante disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune sia tributarie che patrimoniali con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi adottati dal TUEL approvato con DLgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs 15/12/446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia ed ha lo scopo di:
 - ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
 - potenziare la capacità di controllo e di verifica dei contribuenti dell'Ente Locale;
 - attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DI ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria istituite e applicate dal Comune in base alla legge vigente.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1 quali canoni, proventi per l'uso e il godimento di beni

comunalì corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorse la cui titolarità spetta al COMUNE e che deriva da relazioni giuridiche ed economico di natura contrattuale.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate di natura patrimoniale sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete al Consiglio Comunale, entro il termine per la approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.
2. Qualora il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione e conseguentemente anche il termine per la determinazione delle tariffe, aliquote, venga spostato in data successiva all'eventuale termine fissato per il pagamento di imposte e tasse comunali, quest'ultimo viene prorogato sino alla fine del secondo mese successivo al termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 5

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Sono esenti dai tributi comunali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 '.

ARTICOLO 6

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

ARTICOLO 7 RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Il dirigente del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti aventi natura patrimoniale, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, é resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

ARTICOLO 8 MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, in via generale qualunque somma spettante al comune può essere pagata, entro i termini stabiliti mediante:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale
 - b) Versamenti nei conti correnti postali intestati al comune per specifiche entrate ovvero nel conto corrente postale intestato a Comune servizio tesoreria
 - c) Disposizioni, giroconto bonifici accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi a favore della tesoreria comunale (es. RID , F24)
 - d) ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà possibile

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

ARTICOLO 9 SCADENZE DI PAGAMENTO

1. Il pagamento deve essere effettuato, dai cittadini interessati, se non fissato per legge, entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi. In caso di mancata indicazione il pagamento deve essere fatto entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino o di qualunque altro documento di riscossione.
2. In caso di omesso o parziale pagamento, si applicano:
 - gli interessi di mora calcolati al saggio di interesse legale vigente incrementato come al successivo art. 9 comma 10 del presente Regolamento
 - una sanzione del 30% dell'importo dovuto.

ARTICOLO 10 RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. I dirigenti dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
3. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43.
4. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del dirigente del servizio tributi.
5. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il dirigente ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

6. Compete al dirigente del servizio tributi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete, comunque, al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutorietà.
7. I ruoli vengono formati sulla base degli elenchi predisposti dai servizi che gestiscono le entrate. Gli elenchi, corredati dalla documentazione o dalla attestazione del dirigente che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al servizio tributi ogni centoventi giorni e, in ogni caso, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito.
8. Compete al Funzionario responsabile del tributo accordare rateizzazioni nel pagamento volontario dei tributi, nel rispetto della normativa generale e dei seguenti criteri di indirizzo:
- Importo minimo rateizzabile euro. 300,00
 - N° rate mensili
 - a) per importi fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate
 - b) per importi da euro 3.001,00 a euro 5.000,00 massimo 36 rate
 - c) per importi superiore a 5.001,00 massimo 48 rate
 - Interesse annuo si applica l'interesse nella misura del Tasso Legale con maturazione giorno per giorno maggiorato ai sensi dell'art. 10 comma 9 del presente Regolamento
 - Per importi superiori a euro 10.000,00 la concessione può essere subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria
 - In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione
 - b) l'intero importo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione
 - c) il carico non può più essere rateizzato.
9. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del 25% di maggiorazione rispetto al Tasso di interesse Legale. In caso di rateizzazioni di somme superiori a euro 10.000,00 senza presentazione di idonea garanzia, la misura degli interessi diventa del 50% di maggiorazione rispetto al Tasso di Interesse Legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.

ARTICOLO 11 SANZIONI TRIBUTARIE

1. In considerazione del disposto del comma 133, lettera 1) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:
 - la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
 - l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
3. Per gli anni di vigenza del presente regolamento le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

ARTICOLO 12 COMPENSAZIONI

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare all'Unità Operativa competente, una volta ricevuto dal Comune il provvedimento di accoglimento del rimborso con la quantificazione dell'importo riconosciuto a suo credito, apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando in credito riconosciuto.
3. L'ufficio competente provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 13 IMPORTI MINIMI

1. In considerazione della antieconomicità delle attività istruttorie, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
2. Tale limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;
3. Per i versamenti spontanei del contribuente, l'importo minimo stabilito fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti, ai sensi dell'art. 25 della Legge 289 del 27.12.2002, è pari ad euro 12,00;
4. parimenti, l'ufficio non dà seguito all'istanza di rimborso nè effettua rimborsi d'ufficio se l'importo del tributo, al netto di interessi, non supera euro 12,00

ARTICOLO 14
ATTIVITA DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai contribuenti e utenti dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
3. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
4. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 241 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 15
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologia di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1^a gennaio dell'anno della loro approvazione. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze tramite il Portale del Federalismo Fiscale
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si intendono automaticamente acquisite.